



Sent. n. 13/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37351** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza della Sig.ra:

- **XX**, nata a **XX**, il **XX**, residente a **XX**, alla Via **XX**, codice fiscale **XX**, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Attilio Galati e dall'Avv. Oronzo Palma Modoni ed elettivamente domiciliata come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: diritto all'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità SOCPTS.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udita, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024, l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S., mentre nessuno è comparso per la ricorrente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 2 maggio 2023, la Sig.ra **XX** - deducendo di essere titolare di pensione di reversibilità SOCPTS n. **XX** con decorrenza dal settembre 1993 nonché di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. **XX** con decorrenza dal febbraio 2020 e di avere, senza esito, presentato in data 7 dicembre 2022 una documentata istanza all'I.N.P.S. per la concessione dell'A.N.F. con componente inabile, per l'importo fisso mensile di Euro 52,91 - ha chiesto di: *“1) Accertare lo stato di inabilità della ricorrente e dichiarare il diritto, in suo favore, all'A.N.F. inabile di cui alla legge 153/88 e successive modifiche sulla pensione SOCTPS n. **XX** a decorrere dalla data del 07/12/2017, con l'ordinaria prescrizione quinquennale, o a decorrere da altra data validamente ritenuta in corso di causa; 2) Per l'effetto condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione delle provvidenze economiche così determinatasi, comprensive degli accessori maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore [del] procuratore antistatario”.*

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 13 ottobre 2023, nella quale - dopo aver rappresentato di aver concesso alla ricorrente l'assegno per il nucleo familiare quale vedova inabile con decorrenza dal 1° febbraio 2020, ovverosia dalla data di riconoscimento dello stato di totale e permanente inabilità lavorativa da parte dell'Ufficio medico legale di sede - ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“- nel merito, in via principale, rigettare la domanda essendo stata la richiesta prestazione riconosciuta e corrisposta in data antecedente all'introduzione del presente*

	<i>giudizio; - in via gradata, rigettare la domanda nella parte in cui si chiede</i>	
	<i>riconoscersi il beneficio con decorrenza anteriore al riconoscimento del</i>	
	<i>requisito sanitario, per difetto dei presupposti di legge; - in subordine,</i>	
	<i>dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di</i>	
	<i>liquidazione della prestazione per cui è causa; - spese rifuse”.</i>	
	3. All’udienza del 24 ottobre 2023, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	4. Con ordinanza n. 64/2023 del 30 ottobre 2023, questo Giudice ha ordinato	
	all'I.N.P.S. di depositare copia integrale del fascicolo amministrativo relativo	
	alla posizione della Sig.ra XX , ed ha altresì assegnato termine alle parti per il	
	deposito dell’accordo di conciliazione dalle medesime eventualmente	
	perfezionato.	
	5. All’udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice ha nuovamente ordinato	
	all'I.N.P.S. di depositare copia integrale del fascicolo amministrativo relativo	
	alla posizione della Sig.ra XX , comprensivo del provvedimento di	
	accoglimento della domanda di liquidazione dell’assegno per il nucleo	
	familiare nonché della documentazione attestante la comunicazione dello	
	stesso all’interessata.	
	6. L’I.N.P.S. ha depositato della documentazione in data 29 dicembre 2023.	
	7. All’udienza del 9 gennaio 2024, l’Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata	
	alla memoria difensiva ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni	
	ivi rassegnate.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	8. Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la declaratoria di	

	cessazione della materia del contendere, stante il venir meno delle ragioni di	
	contrasto in ordine alla pretesa attorea.	
	La cessazione della materia del contendere può, infatti, essere dichiarata	
	quando su esplicito accordo delle parti o su implicito consenso prestato <i>per</i>	
	<i>facta concludentia</i> , il ricorrente ed il resistente danno atto di una sostanziale	
	indifferenza acché il giudice si pronunci sulla pretesa giudizialmente	
	azionata (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 13 novembre 2012, n. 998).	
	Orbene, l'I.N.P.S. ha prodotto - già in sede di costituzione in giudizio - il	
	cedolino della pensione di reversibilità della ricorrente (iscrizione n. XX)	
	relativo al mese di aprile dell'anno 2023, attestante la corresponsione	
	dell'assegno al nucleo familiare per tale mensilità, oltre agli arretrati.	
	In merito, la difesa della ricorrente non ha formulato alcun rilievo in ordine	
	alla decorrenza del menzionato beneficio dal 1° febbraio 2020 (come	
	indicato nel prospetto degli arretrati elaborato dall'I.N.P.S.) né ha formulato	
	specifiche contestazioni sul giudizio medico-legale relativo all'inabilità al	
	lavoro dal 31 gennaio 2020.	
	9. Non ricorrono i presupposti per la liquidazione delle spese di lite a favore	
	della ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale.	
	Infatti, sebbene l'I.N.P.S. non abbia prodotto documentazione comprovante	
	la notifica, nei confronti della Sig.ra XX , del provvedimento attributivo	
	dell'invocato assegno per il nucleo familiare, l'interessata avrebbe potuto	
	rilevare - con l'ordinaria diligenza - il riconoscimento del detto beneficio	
	dalla visione del menzionato cedolino di pensione del mese di aprile	
	dell'anno 2023, che accompagnava il pagamento del relativo rateo periodico.	
	Deve, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite.	
	4	

	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	37351 proposto dalla Sig.ra XX , dichiara la cessazione della materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.	
	Depositata il 24.01.2024	Il Giudice
	Il Funzionario	Andrea Mazzieri
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	F.to digitalmente Andrea Mazzieri
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice	
	Andrea Mazzieri	F.to digitalmente Andrea Mazzieri
	Depositata il 24.01.2024	
	Il Funzionario	
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art.	
	52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità	
	e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e	
	5	

[illegible]